

**Risoluzione Ministero Attività
Produttive. Prot N.508737 del
12.07.2002
Oggetto: Richiesta Chiarimenti in
Riferimento all'Esposizione dei
Prezzi nei Locali di Vendita "D.Lgs.
31 03 1998 n. 114".**

Codesta Società (Le Vanità Profumerie s.r.l.- Firenze) ha chiesto di conoscere se, nel caso di vendita di prodotti a prezzi scontati, sia "sufficiente esporre il prezzo di vendita pieno con l'indicazione dello sconto percentuale, ovvero sia necessario indicare il prezzo di vendita scontato".

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, all'art. 15, comma 1, dispone che "Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti".

I commi 2, 3 e 4 contengono le definizioni delle tre tipologie di vendite straordinarie previste dal decreto, che sono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, individuandone le connotazioni fondamentali.

In via generale, trattasi di vendite caratterizzate dal fatto di rappresentare condizioni favorevoli di acquisto per il consumatore: il fattore distintivo di ciascuna è correlato alle condizioni che l'hanno determinata e alle caratteristiche delle merci esitate.

Unica regola prevista dalle disposizioni e che vale per tutte le tipologie di vendite straordinarie, è quella contenuta nel comma 5, il quale dispone che "lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo di vendita che deve essere comunque esposto".

Ciò significa che in tutti i luoghi dove vige, ai sensi dell'art. 14, l'obbligo di pubblicità del prezzo, in caso di vendita straordinaria, di qualunque tipologia della medesima si tratti, deve essere esposto il prezzo normale di vendita del prodotto e la percentuale di sconto o ribasso che viene praticata.

Non è contenuto nell'art. 15 l'obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è chiaro, comunque che, per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14 e 15, è necessario indicare, oltre al prezzo di vendita originario e la percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

Si conclude precisando che è sanzionabile ai sensi dell'art. 22, comma 3, l'indicazione del prezzo ribassato o scontato in assenza della indicazione della percentuale dello sconto o del ribasso effettuato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Antonio Cinti)

note
